

COMUNE DI ROCCA D'ARCE

PROVINCIA DI FROSINONE

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 31 DEL 30.12.2021

OGGETTO:REGOLAMENTO SCAVI SUL SUOLO PUBBLICO.

L'anno duemilaventuno il giorno TRENTA del mese di DICEMBRE alle ore 16.00 nella sala delle adunanze consiliari della Sede comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria pubblica, di 1^a convocazione .

Presiede la seduta il Dott. Pantanella Rocco

N. D'ORD.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	COLAFRANCESCO RITA -SINDACO-	X	
2	PANTANELLA ROCCO	X	
3	DI FOLCO MARILENA	X	
4	LANCIA BERNARDO		X
5	DI FOLCO PATRIZIO	X	
6	TESTA GAETANO	X	
7	ARCESE ARDUINO	X	
8	FRAIOLI ANTONIO	X	
9	QUAGLIERI ANTONELLO		X
10	CAPUANO BERNARDINO		X
11	LANCIA MARIO		X
	TOTALE	7	4

Con l'assistenza del Segretario comunale Dott. Giovanni Battista Iaconelli

Il Presidente, Dott. Pantanella Rocco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: REGOLAMENTO SCAVI SU SUOLO PUBBLICO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Si ritiene opportuno regolamentare gli interventi di scavi sul suolo pubblico e/o comunale,

DATO ATTO CHE a tal fine l'Ufficio Tecnico ha provveduto alla redazione di una proposta di "Regolamento per l'esecuzione di scavi su suolo pubblico" che disponga le modalità dei rapporti con i privati cittadini e con gli Enti gestori di pubblici servizi.

- Questa proposta di regolamento disciplina criteri e modalità per l'impiego del suolo e del sottosuolo, delle sedi stradali di proprietà comunale e di aree di uso pubblico con l'obiettivo primario di razionalizzare la posa e gestione dei servizi tecnologici a rete o di altri manufatti in modo da ottimizzare, per quanto possibile, la qualità dei servizi favorendo la necessaria tempestività degli interventi e consentendo, nel contempo, la regolare agibilità del traffico urbano, veicolare e pedonale, al fine di evitare il disagio alla popolazione nell'area interessata ai lavori.
- Costituiscono oggetto di questa proposta di regolamento le autorizzazioni per la manomissione di suolo pubblico, richieste da soggetti pubblici e privati o da gestori di servizi pubblici, riguardanti l'esecuzione di interventi di costruzione, ampliamento, manutenzione e riparazione di reti di pubblico servizio o di altri manufatti, che comportino qualsivoglia intervento su suolo pubblico, su aree di proprietà comunale ovvero su strade o aree con servitù di pubblico transito.

RITENUTO di procedere all'approvazione del "Regolamento comunale per l'esecuzione di scavi su suolo pubblico" composto da 23 articoli.


DELIBERA

DI APPROVARE il "Regolamento comunale per l'esecuzione di scavi su suolo pubblico", composto da 23 articoli che viene allegato al presente per farne parte integrante e sostanziale

Ai sensi dell'art.49 del D. Lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Ing. Salvatore FIORILLO



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suddetta proposta di deliberazione con il relativo parere

Sentito il Presidente che illustra la proposta di deliberazione.

Proceduto a votazione palese e con voti unanimi,

DELIBERA

di approvare la suddetta proposta di deliberazione

-di dichiarare la presente con ulteriore votazione e con voti unanimi immediatamente esecutiva.

#



COMUNE DI ROCCA D'ARCE

(Provincia di Frosinone)

Via IV Novembre,1 – CAP 03030 – tel.0776 536263 fax 0776 536420

e-mail: roccadarce59@libero.it

PEC: suap.roccadarce@pec.it#

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI SCAVI SU SUOLO PUBBLICO E RELATIVI RIPRISTINI

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N..... DEL .../.../.....

INDICE

Capo I	DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1	Oggetto del regolamento
Art. 2	Tutela delle strade e del suolo pubblico
Art. 3	Norme procedurali
Art. 4	Depositi cauzionali
Art. 5	Disposizioni particolari e segnaletica di cantiere
Art. 6	Prescrizioni e deroghe
Art. 7	Responsabilità e obblighi
Capo II	MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 8	Disfacimento delle pavimentazioni
Art. 9	Materiali da utilizzare
Art. 10	Certificazioni dei materiali
Art. 11	Reinterri
Art. 12	Sistemazione provvisoria delle pavimentazioni
Art. 13	Ripristino definitivo delle pavimentazioni
Art. 14	Ripristino di marciapiedi
Art. 15	Ripristino definitivo delle strade
Art. 16	Ripristino delle pavimentazioni in Porfido/Mattoni/Pietra/Autobloccante
Art. 17	Interventi particolari e conformi alle discariche
Art. 18	Manufatti di servizio
Capo III	COLLAUDO DEI MATERIALI
Art. 19	Verifiche e prove di collaudo
Capo IV	GARANZIE E CAUZIONI
Art. 20	Garanzie sull'esecuzione dei ripristini
Capo V	SANZIONI E PENALI
Art. 21	Violazioni
Capo VI	DISPOSIZIONI FINALI
Art. 22	Ultimazione lavori
Art. 23	Norme Finali

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il rapporto tra l'Amministrazione Comunale ed il Concessionario, sia Aziende gestore di pubblici Servizi, che singolo privato, che abbia la necessità di intervenire nel suolo comunale per l'installazione, la modifica, l'integrazione, il mantenimento, di sotto servizi e impianti.
2. Fanno parte del presente regolamento le seguenti definizioni:
 - a) Per scavo s'intende qualsiasi apertura temporanea, del suolo o sottosuolo pubblico, sia stradale sia non stradale o del suolo stradale privato gravato da servitù di uso pubblico, effettuata per l'esecuzione di lavori inerenti ad impianti e canalizzazioni in genere.
 - b) Per concessione si intende l'atto amministrativo che consente l'occupazione, stabilisce i diritti e gli obblighi.
 - c) Per intervento urgente si intende un'apertura temporanea su rete esistente, che comporta lavori, da eseguire nel tempo massimo di 48 ore, mirati a riparare un'interruzione o un guasto della rete, che sospenda il pubblico servizio o costituisca rischio per gli utenti.
 - d) Le norme del presente regolamento si applicano anche ai privati che debbono eseguire allacci alle utenze pubbliche e private.

Art. 2 - Tutela delle strade e del suolo pubblico

3. Il Concessionario dovrà essere in regola con l'osservanza delle normative e dei regolamenti vigenti per quanto riguarda l'occupazione del suolo pubblico e del sottosuolo.
4. Il Concessionario dovrà altresì essere in regola con l'osservanza delle normative in materia di concessioni urbanistiche. Si prevede che in caso di manomissione di suolo pubblico l'autorizzazione è rilasciata dall'Ufficio tecnico comunale, previo parere favorevole della Polizia Municipale, dopo versamento di una congrua cauzione qualora si intenda effettuare i lavori per proprio conto, che viene restituita dopo che le pavimentazioni, i manufatti e gli impianti pubblici siano stati ripristinati a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni dell'Ufficio tecnico Comunale.
5. Chiunque esegua nelle strade e nel suolo comunale senza preventiva autorizzazione o concessione rilasciata dagli organi preposti del Comune di Rocca d'Arce è soggetto a sanzione amministrativa ai sensi del codice della strada ed agli altri provvedimenti previsti dalla vigente normativa in materia. Sono esclusi dalla presente autorizzazione, i lavori eseguiti direttamente dal personale del comune di Rocca d'Arce e dalle imprese appaltatrici ed incaricate dal comune.

#

6. Chiunque intraprenda lavori in esecuzione di opere comportanti la manomissione di suolo pubblico per i quali siano prescritti provvedimenti autorizzatori, dovrà tenere nel luogo dei lavori, il relativo atto autorizzativo che è tenuto a presentare ad ogni richiesta dei funzionari ufficiali, tecnici comunali o agli agenti di polizia.

Art. 3 - Norme procedurali

1. Il Concessionario che intenda effettuare la manomissione del suolo pubblico (sedi stradali e relative pertinenze, banchine, ecc.) sia per la posa di nuovi impianti, sia per la manutenzione di impianti già esistenti, e/o per interventi che possano interessare la sede stradale, dovrà presentare domanda scritta all'Ufficio Tecnico Comunale.
2. La domanda dovrà essere presentata, almeno 30 giorni prima, e dovrà contenere, per ogni singola via:
 - 0 il nome del richiedente;
 - 0 l'impresa che realizzerà l'intervento;
 - 0 il nome del Direttore Tecnico o responsabile dell'impresa coordinatore del cantiere;
 - 0 la data proposta di inizio dei lavori;
 - 0 la durata prevista dei lavori;
 - 0 elaborati tecnici richiesti dall'Ufficio tecnico comunale circa la descrizione dell'intervento e/o dei lavori;
 - 0 l'ingombro massimo dei mezzi che si intendono utilizzare;
 - 0 altre eventuali informazioni e/o richieste necessarie alla realizzazione dell'intervento;
 - 0 la necessità di eventuali limitazioni o sospensioni del transito viario;
 - 0 l'originale del versamento della cauzione presso la Tesoreria Comunale;
 - 0 L'originale del versamento dei diritti di segreteria presso la Tesoreria Comunale.
3. Se la domanda risulta incompleta, errata o non esaustiva, l'Amministrazione può richiedere un'integrazione dei documenti o dei versamenti; nell'ipotesi di silenzio, la richiesta di autorizzazione deve considerarsi decaduta.
4. L'autorizzazione può essere negata per cause di pubblico interesse, ambientali e, comunque, in tutti i casi in cui la realizzazione rechi serio intralcio e pericolo alla circolazione stradale.
5. Ogni modifica dei dati riportati nella comunicazione dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio Tecnico Comunale previo nulla osta della polizia municipale, in particolare per quanto riguarda le variazioni del tracciato di posa dei sottoservizi.
6. Il Concessionario dovrà fornire a proprie spese il rilievo fotografico della zona interessata dalla manomissione.

#

7. In caso di guasti o altro tipo d'intervento urgente, la comunicazione dovrà essere effettuata tempestivamente ai settori competenti a mezzo mail e/o pec (reperibili sul sito comunale) previa comunicazione telefonica e breve descrizione circa l'urgenza. L'Ufficio Tecnico Comunale e/o il Comando di Polizia municipale dovrà apporre il visto di autorizzazione da esibire su richiesta agli agenti di polizia stradale di cui all'art. 11 del c.d.s..
8. Prima di iniziare lavori di manutenzione straordinaria programmata o per la posa di nuovi impianti, il richiedente dovrà dare avviso a tutti gli altri Concessionari dei sottoservizi e prendere con essi accordi per un opportuno coordinamento affinché non venga recato danno ai cavi, alle tubazioni o ai manufatti esistenti.

Art. 4 - Depositi cauzionali

1. A corretta garanzia dei lavori di ripristino definitivo della pavimentazione il richiedente, dovrà prestare deposito cauzionale pari a:
 - 0 Euro 300,00 per scavi di lunghezza da 0 a 5,00 ml.
 - 0 Euro 800,00 per scavi di lunghezza da 5,01 ml a 10,00 ml.
 - 0 Euro 100,00 per ogni ml. oltre i 10 ml.
2. Nel caso di scavo su lastre in pietra, mattoni, porfido, ciottoli, e autobloccanti si prevede un versamento di Euro 300,00 al ml. Gli importi costituenti il presente articolo potranno essere aggiornati negli anni con una delibera della Giunta Comunale.
3. In alternativa a quanto previsto dal regolamento vigente, l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà, di accettare quale garanzia sui lavori di ripristino stradale qualora intendesse provvedere in proprio al ripristino stesso, una polizza fidejussoria bancaria annuale o determinata di volta in volta, che assicuri in caso di inadempienza da parte del soggetto richiedente il versamento, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di escussione dell'Amministrazione comunale, della somma escussa. L'importo garantito dalla polizza fidejussoria sarà determinato dal Responsabile del Servizio in relazione all'importo complessivo dei lavori che presumibilmente ogni singolo soggetto sosterrà sul territorio comunale. Sono ammesse deroghe alla presentazione della polizza solo in presenza di leggi e normative di settore già emanate o da emanare per gli Enti erogatori di pubblici servizi, restando salva l'applicazione delle sanzioni ai sensi del Nuovo Codice della Strada, anche nel caso in cui si provveda ad escutere la cauzione.

#

Art. 5 - Disposizioni particolari e segnaletica di cantiere

1. Se la manomissione interessa sedimi destinati a verde o banchine in terra battuta o alberate, il Concessionario dovrà prendere preventivi accordi con l'Ufficio Tecnico Comunale.
2. Qualora si rendessero necessarie limitazioni o sospensioni di transito o provvedimenti vari viabili, dovranno essere specificate tali esigenze nella domanda di cui all'art. 3 comma 1.
3. Successivamente, prima dell'inizio lavori, con un congruo anticipo di almeno 15 giorni, dovrà esserne fatta esplicita richiesta.
4. Durante tutta l'esecuzione dei lavori dovrà essere predisposta sotto la responsabilità del richiedente a propria cura e spese idonea segnaletica stradale di preavviso di lavori in corso e i necessari ripari della zona stradale manomessa, come prescritto dalle vigenti normative in materia di disciplina della circolazione stradale, e secondo le eventuali prescrizioni impartite dagli organi di polizia.
5. Gli opportuni segnali che dovranno essere visibili a conveniente distanza dovranno essere mantenuti fino al ripristino della pavimentazione, inoltre si dovrà predisporre una segnaletica idonea alla riapertura della strada al traffico veicolare e pedonale.
6. In ogni cantiere, a norma delle vigenti regolamentazioni in merito, tutti i segnali ed i ripari dovranno riportare ben visibile, il nome dell'impresa esecutrice dei lavori; in particolare per i lavori relativi a nuove opere o a manutenzioni stradali straordinarie, all'inizio del cantiere dovrà altresì essere apposto un cartello portante l'indicazione:
 - o ***lavori eseguiti per conto di***, accompagnata dalla denominazione dell'Ente, Azienda, Società o privato per conto della quale sono eseguiti i lavori, il nome e la qualifica del responsabile tecnico del cantiere e la durata dei lavori.
7. I lavori potranno essere controllati dal personale di sorveglianza dell'Amministrazione Comunale senza che questo assuma con ciò responsabilità alcuna.

Art. 6 - Prescrizioni e deroghe

1. I lavori dovranno essere condotti a termine nel periodo indicato dalla data dell'autorizzazione di cui all'art. 2 - comma 2.
2. Qualora per cause impreviste e non prevedibili, non imputabili al concessionario, opportunamente accertate e riconosciute dalla Amministrazione Comunale, non si possa procedere alla ultimazione dei lavori di ripristino ed alla riconsegna dell'area interessata dallo scavo, la sospensione potrà essere richiesta e concessa entro il termine di validità dell'autorizzazione. In quest'ultima ipotesi nessun onere aggiuntivo graverà sul concessionario.
3. Nel caso in cui si dovesse riaprire un'area di cantiere al pubblico transito, anche su richiesta dell'Amministrazione, e qualora non fosse possibile il ripristino definitivo della pavimentazione

#

(conglomerato bituminoso, porfido, ciottolo...) prima dell'apertura al traffico, il concessionario dovrà a propria cura e spese, colmare gli scavi con uno strato di conglomerato bituminoso provvisorio di congruo spessore entro 24 ore dall'esecuzione del lavoro fermo restando che tale pavimentazione dovrà essere definitivamente rimossa e comunque sostituita con materiali idonei e stesi a regola d'arte. Detta colmataura degli scavi dovrà essere tenuta sotto continua sorveglianza del Concessionario e, ove occorre, tempestivamente ricaricata dal Concessionario medesimo.

4. Nel caso in cui vengano effettuati scavi trasversalmente all'asse stradale, gli interventi dovranno sempre essere eseguiti a tratti tali da consentire il senso unico alternato alla circolazione stradale e contemporaneamente dovranno essere predisposte nel sottosuolo più tubazioni passacavi affinché per future necessità di potenziamento degli impianti non si debba ricorrere a nuovi scavi e manomissioni.
5. Qualora durante il corso dei lavori dovessero essere arrecati danni alle tubazioni o ai pozzetti per lo scarico delle acque meteoriche o degli impianti di pubblica illuminazione o altre reti tecnologiche di pubblico servizio, dovrà essere reso edotto al più presto il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale. Il Concessionario dovrà, provvedere al più presto a ripristinare quanto danneggiato utilizzando tecnologie e materiali non difformi da quelle in uso, eseguendo i lavori a regola d'arte come disposto dal Comune.
6. In particolare e previ accordi diretti, l'Ufficio Tecnico Comunale e/o l'Ente proprietario dei sottoservizi, potrà eseguire direttamente i lavori di riparazione addebitandone l'onere al Concessionario. In ogni caso, il Concessionario dovrà immediatamente provvedere ad una riparazione provvisoria delle tubazioni o altri servizi manomessi, al fine di assicurare in ogni momento il regolare deflusso delle acque ed il ripristino delle altre reti tecnologiche di pubblico servizio.

Art. 7 - Responsabilità e obblighi

1. Ogni più ampia responsabilità per qualsiasi evento di danno a terzi che si dovesse verificare in dipendenza della manomissione del suolo pubblico, nonché della buona esecuzione finale, ricadrà esclusivamente sul Concessionario restando perciò il Comune totalmente esonerato ed altresì sollevato ed indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata nei suoi confronti dai terzi stessi.
2. Per una durata di 1 anno, dopo la consegna delle aree di cantiere al Comune o fino al ripristino definitivo se a carico del Comune di Rocca d'Arce, il Concessionario sarà altresì ritenuto responsabile dei lavori eseguiti ed obbligato ad ogni intervento che si rendesse necessario durante questo periodo, diversamente sarà ad esso addebitato.
3. Il Concessionario a richiesta dell'Amministrazione dovrà far collaudare con prove di laboratorio, le opere di ripristino, e le relative spese saranno a suo carico.

#

4. A lavori ultimati per i nuovi interventi, l'Amministrazione Comunale potrà richiedere la fornitura degli elaborati con l'indicazione quotata dell'ingombro, ad eccezione degli enti che debbano mantenere per legge il segreto d'ufficio.

Capo II - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI**Art. 8 - Disfacimento delle pavimentazioni**

1. La manomissione, l'esecuzione e la sistemazione degli scavi dovranno essere eseguiti a cura e spese del Concessionario secondo le seguenti prescrizioni tecniche:
 - a) Taglio dello strato in conglomerato bituminoso mediante taglierina a disco idonea sistemi onde non provocare slabbrature, rotture laterali e per avere il profilo continuo dello scavo.
 - b) In alternativa per interventi in luoghi dove la pavimentazione è diversa dallo strato in conglomerato bituminoso si provvederà con idonei mezzi a rimuovere pietre, cordoli e cubetti, etc. lungo una linea ideale più uniforme possibile.
 - c) Esecuzione dello scavo a mano o con idonei mezzi meccanici atti ad effettuare una sezione utile e continua il più geometrica possibile, evitando di formare movimenti franosi e di intaccare l'integrità delle opere, pozzetti, tubi, cavi e sotto servizi esistenti.
 - d) Nell'esecuzione dei lavori è tassativamente vietato l'uso di mezzi meccanici cingolati non previsti di idonei copricingoli.
 - e) Tutto il materiale risultante dagli scavi e non reimpiegabile sarà trasportato alle discariche autorizzate.
 - f) I materiali costituenti le pavimentazioni e le loro fondazioni, se sono reimpiegabili (porfidi, cordonature, pietre, etc.) saranno collocati in prossimità dello scavo, se possibile o comunque custoditi a cura del Concessionario, per il loro riutilizzo.

Art. 9 - Materiali da utilizzare

1. Salvo ulteriore indicazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, dovranno essere impiegati i seguenti materiali:
 - a) materiale arido selezionato e costipato con idonee attrezzature e/o:
 - 0 Sabbia 0-2 monogranulare naturale o di frantoio. (Classificazione CNR - UNI 10006 = A3);
 - 0 Ghiaione in natura < Tout - Venant > 0-100 (Classificazione CNR - UNI 10006 = A1-a);
 - 0 Misto granulare frantumato stabilizzato 0-40 (Classificazione CNR- UNI 10006 = A1-a);
 - 0 Misto granulare frantumato stabilizzato a calce o cemento (Classificazione CRN-UNI 10006 = A1-a);
 - 0 Conglomerato bituminoso per strato di usura 0/12;
 - 0 Conglomerato bituminoso per strato di binder 0/20.

#

Art. 10 - Certificazioni dei materiali

1. Qualora il Comune lo richieda prima di iniziare i lavori, il Concessionario dovrà presentare idonea certificazione di qualità e composizione dei materiali che intende impiegare per l'accettazione da parte dei tecnici del Comune (sabbie, ghiaione in natura, stabilizzati, conglomerati bituminosi, etc.)
2. Se durante l'esecuzione dei lavori, l'Amministrazione Comunale, ravvisasse l'opportunità di controllare la corrispondenza fra i materiali impiegati e le certificazioni presentate, potrà richiedere analisi di laboratorio con costi a carico del Concessionario.

Art.11 - Reinterri

1. I reinterri, ad eccezione dello strato corrispondente alla pavimentazione saranno eseguiti nel modo seguente:
 - a) Qualora la tecnica di posa lo prescriva, sul fondo dello scavo verrà steso uno strato di sabbia costipata dello spessore medio di cm. 10 in modo che la superficie risulti piana, su tale fondo saranno collocate le tubazioni, i cavi, i pezzi speciali etc.
 - b) Le tubazioni verranno successivamente rivestite con un adeguato strato di materiale arido tipo misto granulare stabilizzato. L'Amministrazione potrà eventualmente richiedere l'uso di un ricoprimento specifico per l'eliminazione dei cedimenti verticali e laterali della superficie stradale, *(con un impasto autolivellante composto di sabbia, cemento tipo 325 in quantità di 50 Kg/mc e additivi)*, ad eccezione dei casi in cui l'uso di tale materiale sia vietato da specifiche disposizioni di legge in materia. Nel caso in cui precise normative tecniche impongano la posa delle canalizzazioni con sabbia, dovrà essere predisposto un opportuno geotessile di contenimento per impedire il refluento della sabbia di ricoprimento. Dovranno essere presi tutti i necessari accorgimenti affinché il ripristino avvenga a regola d'arte con uno spessore attorno alle tubazioni non inferiore a cm. 15, evitando accuratamente la formazione di cavità o vuoti, lo spostamento della canalizzazione dalla direttrice prevista eventualmente ancorandola ove necessario con selle, puntoni, forcelle, etc.
 - c) Per il riempimento dello scavo, dovrà essere utilizzato solamente materiale idoneo di nuovo apporto. Potrà anche essere consentito il riutilizzo di materiale di recupero, ma solo se di materiale già idoneo, e secondo le modalità avanti riportate. Il materiale, come descritto dovrà essere impiegato per tutta la profondità dello scavo e steso a strati, compattandolo, con spessore non superiore a cm. 30 con un adeguato innaffiamento in modo da favorire il costipamento dei materiali che dovrà essere eseguito con attrezzi idonei (piastre vibranti, rulli o simili). L'amministrazione potrà richiedere per particolari condizioni di traffico e per tutti gli scavi

#

trasversali in sede stradale, che l'ultimo strato di almeno cm. 40, sia eseguito con eventuale materiale stabilizzato con l'aggiunta di calce idraulica (70 Kg/mc).

- d) Dopo il primo strato dovrà essere inserito un apposito nastro segnaletico colorato indicante il tipo di sottoservizio.

Art. 12 - Sistemazione provvisoria delle pavimentazioni

1. Nel caso di strade bitumate prima della stesa del tappeto definitivo, lo scavo dovrà essere colmato con uno strato superficiale provvisorio di conglomerato bituminoso di granulometria 0/20, di spessore all'incirca di cm. 20, costituito da materiali che offrano un grado di compattezza tale da evitare il suo spargimento sulla carreggiata circostante al passaggio del transito veicolare.
2. Nel caso di pavimentazione di porfido-ciottolo-pietra, prima del ripristino della pavimentazione dovrà essere realizzato un massetto di cemento di spessore di 15 cm con interposta rete elettrosaldata standard.
3. Nel caso di pavimentazioni bitumate, il tappetino d'usura definitivo dovrà essere realizzato non prima di 90 gg (e/o secondo le prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo) dalla sistemazione provvisoria e con le modalità contenute nell'atto autorizzativo, ai sensi dell'art. 13.
4. L'impresa avrà cura di ricaricare lo scavo man mano che, a causa dei successivi assestamenti, si verificassero cali del materiale di riempimento. Tali eventuali ricariche saranno eseguite impiegando idonei materiali come di seguito descritto, a completa cura e spesa del Concessionario.
5. Il Concessionario avrà comunque cura della buona tenuta dei riempimenti eseguiti e del materiale di superficie finché non saranno eseguite le opere di ripristino definitive e sarà comunque responsabile verso l'Ente proprietario della strada e verso gli utenti della medesima sia civilmente che per tutto il periodo previsto all'art. 7 - comma 2.
6. Dovrà essere assicurata tutta la necessaria segnaletica fino a quando non si sarà provveduto alla stesa della pavimentazione finale.

Art. 13 - Ripristino definitivo delle pavimentazioni

1. A scavo ultimato e costipato, nella stagione opportuna e comunque dopo almeno 90 gg. (e/o secondo le prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo) dal ripristino provvisorio in modo da consentire l'assestamento definitivo dello scavo, si dovrà procedere alla posa definitiva della pavimentazione secondo le norme di seguito stabilite.
2. Oltre alla sede degli scavi, il ripristino del corpo stradale, a seguito di opportuna fresatura, dovrà avvenire anche in corrispondenza della zona attigua, per un metro oltre al margine dello stesso, per conservare la continuità e l'integrità della pavimentazione stradale.

#

3. I lavori di pavimentazione dovranno essere completati nei termini contenuti nell'atto autorizzativo. A conferma dell'ultimazione definitiva dovrà essere inviata lettera all'Ufficio Tecnico Comunale di fine lavori, per la conseguente verifica.
4. Per le piazze, le banchine pedonali, marciapiedi (acciottolati, pietrame, lastre, porfidi, mattoni, bitumati, masselli in cemento, etc.) il ripristino dovrà uniformarsi e necessariamente livellarsi al tipo di pavimentazione esistente.

Art. 14 - Ripristino di marciapiedi

1. Il materiale dovrà essere ricollocato allo stesso livello della pavimentazione circostante e l'intervento dovrà interessare una larghezza di almeno tre volte quella dello scavo e comunque non dovrà essere inferiore a m. 2,00 per i marciapiedi.
2. Per i marciapiedi in conglomerato bituminoso, previa demolizione completa di tutto il sedime, dovrà essere eseguito un massetto di sottofondo di circa cm. 10 in calcestruzzo a q.li 2/mc. di cemento tipo 3,25 con interposta rete elettrosaldata ed una successiva stesa di un tappeto di conglomerato bituminoso 0/4 dello spessore finito di cm. 3 costipato, per la larghezza pari a quella del marciapiede.
3. Qualora il marciapiede avesse una larghezza superiore a m 2,00 il ripristino verrà definito di volta in volta.
4. Nel caso in cui lo scavo venga eseguito ad una distanza inferiore a m 0,50 dal bordo si dovranno rimuovere a riposizionare le cordone su una fondazione in calcestruzzo.

Art. 15 - Ripristino definitivo delle strade

1. Per le pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso l'intervento di rifinitura verrà effettuato con la stesa di un manto di usura dello spessore, a costipamento avvenuto, di cm 3 di conglomerato bituminoso chiuso con pezzatura compresa tra 0/6 e 0/8 mm.
2. Per gli scavi eseguiti lungo la direttrice stradale, salvo diverse indicazioni impartite dall'Amministrazione Comunale per specifici casi, dovranno essere rispettate ciascuna delle seguenti prescrizioni:
 - a) Il tappeto di usura dovrà essere steso per una lunghezza di un metro per parte oltre lo scavo e comunque non inferiore a m 2,50 previa fresatura di pari larghezza e spessore del manto esistente.
 - b) In ogni caso per sezioni stradali di larghezza inferiore o uguale a m 4,00 dovrà essere ribitumata l'intera larghezza della sezione stradale.
 - c) Per sezioni stradali comprese tra i 4,00 e i 7,00 m dovrà essere ribitumata la larghezza di mezza sezione stradale.

#

3. Per gli scavi eseguiti perpendicolarmente all'asse stradale, salvo diverse indicazioni impartire dall'Ufficio Tecnico Comunale al momento del rilascio del parere per l'autorizzazione, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- a) Un tappeto di usura in conglomerato bituminoso 0/6 - 0/8, steso per una superficie pari a un metro per parte oltre la larghezza dello scavo e comunque non inferiore a m 2,50 previa fresatura di pari lunghezza e spessore del manto.
 - b) Particolare attenzione dovrà essere posta in qualsiasi caso fra il dislivello della pavimentazione esistente e quella del ripristino che dovrà obbligatoriamente risultare a livello o non superiore a cm 1.
 - c) Qualora i ripristini trasversali distino fra loro una distanza inferiore o pari a m 5,00 si dovrà provvedere alla stesa del manto stesso anche nel tratto compreso tra i due ripristini successivi degli attraversamenti, anche se preesistenti o appartenenti agli Enti.
 - d) Sulle arterie principali e di grande traffico potrà essere imposta la bitumatura per una larghezza di m 5,00 per parte rispetto allo scavo originario onde evitare danni provocati alla struttura stradale dai sobbalzi dei mezzi pesanti.
4. La pavimentazione in macadam ordinario o in terra battuta mista a ghiaia sarà ripristinata col medesimo materiale utilizzato per riempire gli scavi.

Art. 16 - Ripristino delle pavimentazioni in Porfido/Mattoni/Pietra/Autobloccante

1. La pavimentazione in porfido, mattoni, pietra o autobloccante dovrà essere ripristinata immediatamente dopo l'effettuazione dei lavori di scavo mediante il costipamento del terreno, la stesura di cm. 30 di materiale arido selezionato e la posa di cm. 10-12 di conglomerato cementizio e/o bituminoso a serraggio della pavimentazione circostante.
2. Il ripristino definitivo dovrà essere eseguito nei tempi e modi definiti dall'autorizzazione rilasciata da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale o stabilita di volta in volta, dovuta a specifiche necessità imposte da parte dell'Amministrazione Comunale.
3. Nel tempo intercorrente tra il ripristino provvisorio e il ripristino definitivo, sarà ritenuto responsabile degli eventuali cedimenti il titolare dell'autorizzazione per un tempo massimo di mesi 12.

Art. 17 - Interventi particolari e conformi alle discariche

1. Ogniqualvolta dovesse essere riaperto un tratto di area stradale, si dovrà provvedere al ripristino della segnaletica orizzontale e verticale manomessa in seguito all'esecuzione degli scavi, anche qualora si intervenisse con ricariche successive.

#

2. Il Concessionario dovrà trasportare a proprie spese alle discariche tutti i materiali residui, dopo aver spazzato e ripulito accuratamente la zona interessata dei lavori.

Art. 18 - Manufatti di servizio

1. Fermo restando il rispetto delle norme urbanistiche in materia, tutti i manufatti, sia realizzati in opera, che prefabbricati, dovranno essere della migliore qualità e costruiti a perfetta regola d'arte, senza screpolature, sbavature e privi di porosità.

In particolare:

- a) Pozzetti: potrà essere autorizzata la posa di pozzetti di raccordo di dimensioni non superiori a m 1,20 di lato e provvisti di chiusino in ghisa per portata di classe D anche se insistenti sul marciapiede. Per dimensioni superiori verrà definito di volta in volta.

Il numero dei manufatti dovrà essere ogni volta il più ridotto possibile e concordato ogni volta con l'Ufficio Tecnico Comunale.

- b) Armadietti: per tutti gli armadietti, colonnine, ecc. da collocarsi sopra il suolo pubblico dovrà essere presentata di volta in volta domanda di autorizzazione e comunque la loro posizione dovrà integrarsi con l'ambiente vicino ed approvata dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Capo III - COLLAUDO DEI MATERIALI**Art. 19 - Verifiche e prove di collaudo**

1. Il grado di costipamento col sistema della densità misurata in opera secondo la densità con cono di sabbia o con il Gammadensimetro, dovrà essere pari al 98% della densità di costipamento Proctor determinato in laboratorio (per la verifica di accettazione dei materiali).
2. Il modulo di deformazione, per calcolare il cedimento e le portanze in sito, rilevato con il sistema della piastra diam. 30 cm, determinato sullo spessore del materiale sciolto di ripristino dello scavo, esclusi gli strati di conglomerato bituminoso, dovrà rispettare i seguenti valori:
 - 0 per strati < 50 cm → $M_D > 400 \text{ Kg/cm}^2$;
 - 0 per strati > 50 cm e < 80 cm → $M_D > 700 \text{ Kg/cm}^2$;
 - 0 per strati > 80 cm → $M_D > 800 \text{ Kg/cm}^2$
3. Il cedimento per flessione, misurato con il Falling Weight Deflectometer dovrà rispettare i seguenti valori:
 - 0 per gli strati di materiale sciolto < 3 mm;
 - 0 per gli strati finali < 2 mm;
4. A suo insindacabile giudizio il Comune si riserva di fare effettuare a cura e spese del concessionario tutte le prove necessarie alle verifiche di cui sopra.

Capo IV - GARANZIE E CAUZIONI**Art. 20 - Garanzie sull'esecuzione dei ripristini**

1. Se a causa di una non perfetta e trascurata esecuzione dei lavori, dovessero presentarsi cedimenti della pavimentazione, il Concessionario dovrà provvedere, di sua iniziativa, e ogni qual volta si renda necessario, a giudizio inequivocabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e/o degli agenti di Polizia Municipale, al ripristino immediato della pavimentazione e al ripristino delle condizioni di sicurezza.
2. I lavori di rifacimento che presentassero cedimento od irregolarità dovranno essere rifatti, anche più volte, fino al raggiungimento dell'assestamento definitivo.
3. La responsabilità in caso di cedimenti della pavimentazione e tutti gli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza saranno a completo carico del Concessionario.
4. La verifica definitiva delle opere di ripristino sarà eseguita previa comunicazione di fine lavori definitivi dall'Ufficio Tecnico Comunale, previo sopralluogo e pare della Polizia Municipale.
5. I lavori contestati dovranno essere rifatti dal Concessionario a suo totale carico, fatta salva l'applicazione di sanzioni ai sensi del Nuovo Codice della Strada.
6. La cauzione prestata sarà svincolata dall'Ufficio Tecnico Comunale dopo l'avvenuta verifica del corretto ripristino. Dalla data di svicolo della cauzione decorre il termine di un anno di cui all'art. 7 comma 2, in cui il concessionario sarà comunque ritenuto responsabile dei lavori eseguiti e sanzionabile ai sensi del Nuovo Codice della Strada.

Capo V - SANZIONI E PENALI**Art. 21 - Violazioni**

1. Il Concessionario che non rispetta le prescrizioni impartite è tenuto a provvedere al ripristino a regola d'arte dei lavori entro il termine fissato da una diffida emessa dall'Ente proprietario, fatta salva l'applicazione delle sanzioni ai sensi del Nuovo Codice della Strada accertata dal Comando della Polizia Municipale e/o dall'Ufficio Tecnico Comunale.
2. Trascorso tale termine, il personale di vigilanza provvederà all'accertamento dei danni mediante elevazione di apposito verbale di contravvenzione, in particolare se trattasi di pregiudizio dell'incolumità pubblica, si provvederà d'ufficio a realizzare i lavori, mediante procedure di somma urgenza, introitando la somma corrispondente alla spesa sostenuta, attivando il recupero della cauzione versata presso il Tesoriere Comunale, a titolo di garanzia per la corretta esecuzione dei lavori, provvedendo altresì all'applicazione delle seguenti penali:
 - a) Euro 500,00 per la mancata comunicazione di inizio lavori da parte del Concessionario agli uffici comunali competenti.
 - b) In caso di esecuzione di lavori di ripristino, provvisorio o definitivo, totalmente o parzialmente difformi alle prescrizioni del presente disciplinare, l'Amministrazione comunale, ingiungerà per iscritto al Concessionario, entro un termine perentorio compatibile con le sue esigenze, l'esecuzione dei lavori medesimi a regola d'arte. Qualora il Concessionario non ottemperi alla richiesta, sarà tenuto al pagamento di Euro 250,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, a decorrere dalla richiesta di intervento fino alla data della ultimazione del ripristino. Tale data deve essere comunicata per iscritto al Servizio comunale competente e, qualora questo non avvenga, la penale verrà computata per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo a decorrere dalla richiesta di intervento fino al ricevimento della comunicazione stessa.
 - c) Nel caso in cui il ripristino conseguente alla richiesta di intervento da parte dell'Ente sia dichiarato ultimato dal Concessionario e, in seguito a sopralluogo della polizia Municipale e/o dell'Ufficio Tecnico Comunale, e a loro insindacabile giudizio, si riscontri la mancata esecuzione a regola d'arte o comunque l'esecuzione di lavori risulti totalmente o parzialmente difforme alle prescrizioni dettate, si applicherà la penale prevista al punto b), maggiorata del 10%, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo calcolata a partire dalla data relativa alla prima richiesta di intervento fino alla comunicazione di ultimazione ripristino.
 - d) In caso di non conformità dei materiali impiegati alle prescrizioni tecniche del presente Regolamento, se non diversamente specificato, si applicherà una penale pari al 20% del prezzo

#

del materiale utilizzato e non conforme, valutato con i prezzi riferiti al prezziario Regionale del Lazio.

- e) Qualora il Concessionario non ottemperi nei tempi e nei modi stabiliti alla richiesta di intervento, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di realizzare d'ufficio i lavori necessari addebitando al Concessionario inadempiente i relativi costi. Contestualmente si procederà all'escussione, totale o parziale, a mezzo di semplice richiesta, della cauzione depositata.
- f) In caso di necessità e urgenza, l'Amministrazione comunale potrà eseguire immediatamente, senza preventiva richiesta scritta, i lavori necessari addebitando i relativi costi al Concessionario.
- g) L'applicazione della penale non solleva in alcun modo il Concessionario dalle responsabilità civili e penali che dovessero derivare dall'incuria e dall'inadempienza dello stesso.
- h) In caso di polizza fidejussoria bancaria, ossia per lavori di una certa entità, si procederà analogamente attivando il corrispondente importo dei lavori realizzati. La fidejussione bancaria dovrà contenere espressamente la rinuncia all'escussione del debitore principale ed il pagamento entro 15 giorni a semplice richiesta.

Capo VI - DISPOSIZIONI FINALI**Art. 22 - Ultimazione lavori**

1. A lavori ultimati rimane inteso che il Concessionario dovrà provvedere al ripristino della segnaletica orizzontale e verticale in assoggettamento alle vigenti disposizioni normative in materia di circolazione stradale.
2. Il concessionario è tenuto ad uniformarsi ed adeguarsi agli interventi eseguiti dal Comune che vanno a modificare situazioni preesistenti legate ai servizi (esempio: rialzo dei chiusini in caso di ripresa o di adeguamento del manto stradale, etc.) e provvedervi a perfetta regola d'arte anche con opere conseguenti onde evitare soprattutto pregiudizi per l'incolumità pubblica.
3. L'ultimazione dei lavori corrisponde al rifacimento del tappetino stradale, che dovrà essere eseguito non prima di 90 gg. dall'esecuzione del ripristino provvisorio e nei tempi contenuti nell'atto autorizzativo (la domanda va presentata almeno 30 giorni prima dell'esecuzione dei lavori).

Art. 23 - Norme Finali

1. Il presente sostituisce tutte le disposizioni in materia contenute in precedenti delibere dell'Amministrazione.
2. Per quanto non espressamente specificato nel presente Regolamento si applica la legislazione vigente in materia.